
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Rigetto del ricorso per ricusazione: per la trattazione della causa è necessario un atto di riassunzione?

Considerato che la sola proposizione di un ricorso per ricusazione non determina ipso iure la sospensione del procedimento, il suo rigetto, deciso con ordinanza depositata prima dell'inizio dell'udienza, comporta che la trattazione della causa può legittimamente proseguire, non risultando necessario dare nuovo impulso al giudizio mediante un atto di riassunzione.

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.7.2015, n. 15355

...omissis...

1. Va preliminarmente evidenziato che, prima dell'udienza, l'avvocato xxxxx. ha presentato ricorso per ricusazione di alcuni componenti del collegio, ricorso rigettato dalla Corte con ordinanza pronunciata in data odierna.

La successiva richiesta, avanzata dal medesimo ricorrente, di concessione di un termine "al fine di valutare ed eventualmente proporre altra ricusazione" (cfr. note depositate in data 23 giugno 2015), non è stata accolta dal collegio, esulando la sua concessione sia dagli schemi del giudizio di legittimità che da quelli del procedimento incidentale di ricusazione.

Il differimento si porrebbe invero in insanabile contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, stabilito dall'art. 111 Cost.. Peraltro, considerato che la sola proposizione di un ricorso per ricusazione non determina ipso iure la sospensione del procedimento, il suo rigetto, deciso con ordinanza depositata prima dell'inizio dell'udienza, comporta che la trattazione della causa può legittimamente proseguire, non risultando necessario dare nuovo impulso al giudizio mediante un atto di riassunzione (cfr. Cass. civ. 6 dicembre 2012, n. 26267; Cass. civ. 10 marzo 2006, n. 5236).

2.1 Passando quindi all'esame dei motivi di ricorso, con il primo l'impugnante denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 1, eccesso di potere giurisdizionale, in relazione all'art. 18 del codice del processo amministrativo, artt. 51, 52 e 53 c.p.c., art. 111 Cost., sotto il profilo della mancata erogazione della tutela normativamente garantita.

La ricusazione - sostiene - non può giammai essere decisa dallo stesso giudice ricusato, come, del resto, espressamente statuito dalla Corte costituzionale che, nella sentenza n. 78 del 2002, ha segnatamente evidenziato l'inammissibilità che la decisione sulla ricusazione sia rimessa allo stesso magistrato ricusato, o ad un collegio di cui egli faccia parte anche ai fini di tale decisione.

Il Consiglio di Stato avrebbe in definitiva scambiato la mera delibazione sulla ammissibilità della ricusazione, con la decisione sul merito della stessa.

2.2 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 1, eccesso di potere giurisdizione, in relazione all'art. 1, Axxxx.

3 codice del processo amministrativo, nonché ai principi generali della materia. Deduce al riguardo che la perenzione, una volta maturata, va dichiarata necessariamente, a prescindere da qualsivoglia, eventuale interesse manifestato dalle parti in causa alla definizione del giudizio e dalla natura del procedimento.

Aggiunge che comunque la pronuncia dichiarativa era di competenza del presidente del Consiglio di Stato o, al più, del presidente del collegio, non già del collegio medesimo, e tantomeno di un collegio di magistrati ricusati.

3. Preliminare e assorbente è il rilievo della inammissibilità della proposta impugnazione.

Il ricorrente ha invero proposto con un unico ricorso due motivi di doglianza avverso otto distinte sentenze del Consiglio di Stato.

Senonchè è affermazione consolidata di questa Corte Regolatrice che è inammissibile il ricorso per cassazione che sia stato proposto, contestualmente e con un unico atto, contro una pluralità di sentenze, perchè, salvo le ipotesi speciali identificate dalla giurisprudenza, concernenti casi in cui le sentenze impugnate siano state tutte pronunciate fra le medesime parti e nell'ambito di un unico procedimento, ancorchè in diverse fasi o gradi - come nel caso della

sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione e della successiva sentenza definitiva; della sentenza revocanda e della sentenza conclusiva del giudizio di revocazione; della sentenza di rinvio e della sentenza di rigetto dell'istanza di revocazione, allorchè le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o almeno connessi delle due pronunzie - è riservato solamente al giudice il potere di riunire i processi, nell'osservanza delle disposizioni di legge quale, in primis, per i giudizi di impugnazione, l'art. 335 c.p.c. (cfr. Cass. civ. 15 settembre 2014, n. 19470; Cass. civ. 2 maggio 2007, n. 10129).

Ed è significativo che l'inammissibilità del ricorso cumulativo sia stata segnatamente ribadita con riferimento all'impugnazione, avanzata con un unico atto, di una pluralità di sentenze, emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorchè motivate con identiche argomentazioni (cfr. Cass. civ. 27 giugno 2006, n. 14823).

La sanzione processuale, che deve essere rilevata e dichiarata d'ufficio, anche in assenza di eccezione di parte, investe tutte le impugnazioni contestualmente proposte, non essendo possibile discernere l'una dall'altra al fine di riconoscerne o negarne l'idoneità ad integrare, e ad esaurire, il contenuto dell'unico ricorso (cfr. Cass. civ. 10 giugno 1998, n. 5744).

4. Non è superfluo aggiungere che non giovano all'esponente le caute aperture che si registrano in tema di contenzioso tributario, perchè il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio, in procedimenti formalmente distinti ma concernenti il medesimo rapporto giuridico d'imposta, è stato ritenuto ammissibile allorchè le pronunce, pur riguardando diverse annualità, dipendano, per intero, dalla soluzione di identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da dar vita a un giudicato rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. civ. 3 aprile 2013, n. 8075; Cass. civ. 30 giugno 2010, n. 15582; Cass. civ. sez. un. 16 febbraio 2009, n. 3692): condizioni, tutte, che all'evidenza qui non ricorrono.

xxxxx. Sotto altro, concorrente profilo, va poi qui ribadito che in sede di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato, per motivi attinenti alla giurisdizione, la Corte di cassazione può rilevare soltanto l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, ovvero l'esistenza di vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, ma non possono estendere il sindacato al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, intercettando errores in iudicando o in procedendo, in cui sia incorso il decidente.

Che anzi queste sezioni unite hanno già avuto modo di affermare che, anche dopo la modifica dell'art. 111 Cost., è rimasta ferma l'inammissibilità dei ricorsi contro decisioni della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato che prospettando violazione dei principi costituzionali del giusto processo, si risolvono nella denuncia di vizi di violazione di norme processuali (Cass. civ. sez. un. 18 maggio 2012, n. 7868; Cass. civ. sez. un. 9 giugno 2011 12539).

Proprio in tale ambito rientrano invece le censure svolte dal ricorrente, il quale in sostanza si duole del malgoverno delle norme che disciplinano il procedimento di ricusazione e l'istituto della perenzione, e cioè di regole interne di quel processo, senza che neppure possa mettersi in discussione la titolarità, in capo al giudice amministrativo, della giurisdizione a decidere sulle proposte istanze.

E' il caso qui di ricordare che questa Corte ha costantemente escluso che dia luogo a questione attinente alla giurisdizione la censura relativa ad una pretesa

carezza di potestas iudicandi del giudice amministrativo per asserita irregolarità della composizione del collegio, perchè il vizio di costituzione del giudice si traduce in difetto di giurisdizione solo nelle diverse ipotesi di alterazioni strutturali dell'organo medesimo, per vizi di numero o qualità dei suoi membri, che ne precludano l'identificazione con quello delineato dalla legge, laddove la semplice violazione di norme processuali esorbita dal sindacato delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ. sez. un. 6 maggio 2015, n. 9099; Cass. civ. sez. un. 20 luglio 2012, n. 12607; Cass. civ. sez. un. 13 luglio 2006, n. 15900).

Ne deriva che le formulate critiche non evidenziano alcuna violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per la quale soltanto è consentito il ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1 e art. 111 Cost., comma 3.

6. Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese del giudizio.

La circostanza che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poichè l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.q.m.

La Corte a sezioni unite dichiara l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
